



1. Affidamento diretto ai sensi del Reg.to CE n. 1370/2007, alla Soc. Conerobus Spa, del contratto di concessione per gestione servizio di trasporto pubblico locale - Approvazione della Relazione istruttoria di affidamento del servizio di TPL., del contratto di servizio e relativi allegati.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. ( P\_0000000000004742 )**

**OGGETTO:**

**AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL REG.TO CE N. 1370/2007, ALLA SOC. CONEROBUS SPA, DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TPL DEL CONTRATTO DI SERVIZIO E RELATIVI ALLEGATI.**

---

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATI:**

- il Regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia;
- l'art. 149 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 che testualmente recita: *“Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del codice le concessioni di servizi di trasporto aereo sulla base di una licenza di gestione a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008 e le concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007”*;
- l'art. 20 della L.R. Marche n. 45 del 1998 e ss.mm.ii. che testualmente recita: *“L'affidamento dei servizi pubblico locale automobilistico e ferroviario è effettuato in conformità alla normativa europea e statale vigente”*;
- la recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 8215 del 08/09/2023 che ribadisce quanto stabilito dal Regolamento CE in merito al fatto che alle Autorità nazionali viene demandato l'esercizio delle facoltà di decidere in piena autonomia la formula di gestione dei servizi, optando per una erogazione diretta in autogestione ovvero l'affidamento diretto ad un operatore economico individuato nel libero mercato senza ricorrere alla procedura di gara;

**RICHIAMATA**

- la Regione Marche n. 45 del 24 dicembre 1998, con la quale viene esercitata la competenza in materia del trasporto pubblico locale;



- la legge regionale prima citata che definisce il Piano Regionale del Trasporto pubblico locale, l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alla Regione ed agli Enti Locali, le modalità di trasferimento delle deleghe e delle risorse agli Enti Locali, i criteri per la definizione dei bacini di traffico e dei nodi di scambio, dei servizi minimi e dei contenuti dei contratti di servizio;
- la deliberazione di Giunta Regionale n° 1312 del 3/11/2005 con la quale sono stati ulteriormente indicati i criteri di indirizzo per l'affidamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale su gomma da parte di province e Comuni, sempre ai sensi della Legge Regionale n° 45/98 e successive modificazioni ed integrazioni;

**PREMESSO che**

- con atto a rogito del notaio Dott. Roberto Imbellone di Osimo del 24/02/2022 Rep. n. 18974 è stato sottoscritto tra il comune di Osimo e la TPL Osimo srl "Contratto di concessione del servizio di trasporto pubblico locale urbano nel comune di Osimo";
- visto l'approssimarsi della scadenza del contratto di cui al punto precedente, con nota prot. n. 5892 del 16/02/2024 il comune di Osimo ha esercitato la clausola prevista nell'art. 3 comma 2 del contratto di concessione sottoscritto dalle parti chiedendo alla società Tribuzio Marche srl una proroga tecnica fino al 30/03/2024 al fine di poter adottare le procedure necessarie all'individuazione del nuovo contraente e non interrompere il servizio di TPL;
- la società Tribuzio Marche srl, con nota prot.n. 6188 del 20/02/2024, ha rifiutato la richiesta di proroga sino al 30/03/2024 comunicando che avrebbe accettato esclusivamente una proroga/rinnovo del contratto fino al 31/12/2024, per quindi n. 10 mesi;
- il rifiuto della proroga di un mese da parte della società Tribuzio Marche srl ha determinato il venir meno del rapporto contrattuale con tale società alla scadenza naturale del contratto ed il pericolo di un imminente di interruzione del servizio di trasporto pubblico locale del Comune di Osimo,

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 28/02/2024 con la quale veniva affidato direttamente, ai fini della non interruzione del servizio pubblico, ai sensi dell'art. 5 comma 5 del Regolamento CE n. 1370 del 2007, alla società Conerobus spa, la concessione per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale fino al 30 marzo 2024 e comunque fino all'individuazione del nuovo affidatario;

**CONSIDERATO che**

- l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 422 del 1997 qualifica espressamente i 'servizi di trasporto di persone e merci' come 'servizi pubblici di trasporto';
- il Regolamento (CE) n. 1370 del 2007, aggiornato con il successivo Regolamento (CE) 14 dicembre 2016, n. 2338, recita sin dal proprio titolo generale 'servizi pubblici di trasporto di passeggeri' ribadendo e sancendo all'art. 1 l'intento di garantire nel settore dei trasporti pubblici 'la fornitura di servizi di interesse generale che siano, tra l'altro, più numerosi, più sicuri, di migliore qualità o offerti a prezzi inferiori a quelli che il semplice gioco delle forze del mercato consentirebbe di fornire';
- la qualificazione del trasporto pubblico locale quale 'servizio pubblico' rappresenta un tratto fondamentale del Regolamento (CE) n. 1370 del 2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada



e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70; tale qualificazione di ‘servizio pubblico’ giustifica la previsione di precise disposizioni contenute nel medesimo decreto, che connotano il trasporto pubblico di passeggeri sottoponendolo ad un regime speciale per l’affidamento del servizio da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

- il Regolamento CE n. 1370/2007 demanda alle Autorità nazionali l’esercizio delle facoltà di decidere in piena autonomia la formula gestionale dei servizi, optando per una erogazione diretta in autogestione, nel rispetto di talune prescrizioni rigorose, ovvero l’affidamento diretto ad un operatore economico individuato nel libero mercato senza ricorrere alla procedura di gara;
- anche la CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA, SEZIONE DECIMA con SENTENZA del 24 ottobre 2019, C. 515-18, nel dispositivo, ha ribadito quanto segue “L’articolo 7, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, deve essere interpretato nel senso che le autorità nazionali competenti che intendano procedere all’aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico di trasporto di passeggeri per ferrovia non sono tenute, da un lato, a pubblicare o comunicare agli operatori economici potenzialmente interessati tutte le informazioni necessarie affinché essi siano in grado di predisporre un’offerta sufficientemente dettagliata e idonea a costituire oggetto di una valutazione comparativa e, dall’altro, ad effettuare una siffatta valutazione comparativa di tutte le offerte eventualmente ricevute dopo la pubblicazione di tali informazioni”.

**CONSIDERATO** che il Reg. CE n. 1370/2007 e l’art. 8, comma 2, lett. m), della L. n. 118/2022, concedono agli enti affidanti i servizi di TPL la possibilità di scegliere modalità di affidamento diverse, da quelle nazionali, individuando nello specifico le seguenti procedure:

- affidamento diretto per contratti di modesta entità ex art. 5, par. 4;
- affidamento emergenziale ex art. 5, par. 5, nelle diverse forme della proroga, del nuovo affidamento e dell’imposizione di obblighi di servizio pubblico;
- affidamento diretto per servizi ferroviari ex art. 5, par. 6;
- proroga degli affidamenti in ragione degli investimenti effettuati ai sensi dell’art. 4, par. 4, del medesimo Regolamento, ivi inclusa quella specificamente disciplinata dall’art. 24, comma 5-bis, del D.L. n. 4/2022 e s.m.i.

**RICHIAMATO** l’art. 24, c. 5 bis, del DL n. 4/2022 convertito dalla legge n. 25/2022, introdotto allo scopo di mitigare gli effetti negativi del Covid e di consentire alle imprese di effettuare investimenti e usufruire di finanziamenti relativi al rinnovo del parco mezzi autobus extraurbani inseriti nel PNRR orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, che rafforza la decisione di adottare un “affidamento ponte” che duri fino alla completa applicazione degli obiettivi nazionali e regionali (art. 4, par. 4, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio), compresa la piena applicazione dei “Livelli Essenziale di Trasporto (LEA)”, applicati nel settore del TPL, che rappresenteranno l’elemento di riferimento per la quantificazione dei corrispettivi da porre, in futuro, a base d’asta



**CONSIDERATO** che attualmente il comune di Osimo si trova in una situazione non solo di emergenza ma anche di “impossibilità” ad operare scelte alternative rispetto all’affidamento diretto, ai sensi del richiamato Reg. UE. 1370/2007, alla Società Conerobus S.p.A. di Ancona.

**RITENUTO** che tale modalità di affidamento difatti, risulta preferibile per l’ente rispetto al ricorso al mercato concorrenziale, sotto diversi aspetti oggettivi:

- 1) il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l’Amministrazione ed il soggetto affidatario (Conerobus spa) risulta qualificante al fine di consentire all’ente di non trovarsi in una situazione di *impasse* su di un servizio così indispensabile per la collettività, rispetto a quelli praticabili da un soggetto terzo, quale quello del servizio di trasporto pubblico urbano e sub-urbano, in quanto esteso ad impernarsi nel substrato urbano e sub-urbano più viscerale;
- 2) il pregresso affidamento al gestore uscente del servizio di T.P.L. da parte del Comune di Osimo, ossia la Società Tribuzio e per essa Tribuzio Marche srl, avvenuto nel 2022, ha ingenerato, in prossimità di scadenza, una situazione per il Comune di possibile pericolo di interruzione del servizio *de qua*, divenendo difatti impossibile la prosecuzione di tale affidamento fino a dicembre 2024 – come richiesto dalla Tribuzio Marche a seguito dell’atto di indirizzo richiamato al punto art. A4 – a causa della sua incompatibilità con le finalità dell’Ente, volte all’individuazione tempestiva del nuovo contraente;
- 3) l’amministrazione comunale ha dovuto optare per la tipologia di scelta operata anche in ossequio e in conformità degli indirizzi contenuti nel Piano Regionale dei Trasporti e nel Piano sub-regionale della Mobilità della Provincia di Ancona, che nel 2023 ha subito un arresto in vista delle decisioni da assumere che la stessa Regione Marche ha rinviato all’anno 2026. Situazione questa che non ha permesso all’Amministrazione comunale di Osimo, costretta a dover operare scelte in un arco di tempo estremamente limitato (2024/2026) a poter perseguire una programmazione del servizio TPL in ossequio agli indirizzi provinciali e regionali ad essa collegati;
- 4) l’affidamento così come articolato ai sensi del Reg. Ce 1370/2007 - art. 5, par. 5, incardinato nel necessario requisito “*dell’imminenza del pericolo di interruzione del servizio*”, deve leggersi non solo in una regola di carattere temporale, come immediatezza del verificarsi dell’interruzione del servizio pubblico di trasporto al quale fare fronte e da scongiurare, ma anche e soprattutto in un’ottica prognostica complessiva. L’Amministrazione affidante si trova, infatti, a dover affrontare una situazione di carattere eccezionale – nel caso di specie un gestore uscente che non ha aderito ad una necessaria proroga tecnica e un gestore attuale individuato in uno stato “emergenziale” - che presenta presumibili pericoli nei confronti dello specifico interesse pubblico da salvaguardare, vale a dire l’effettività del servizio per i fruitori dello stesso, che non possono utilizzare mezzi alternativi;
- 5) la gestione del trasporto pubblico locale sarà effettuata secondo una logica di massima integrazione tra le varie forme di mobilità, di qualità, funzionalità ed efficienza dei servizi, pubblico in una visione generale eco-sostenibile.

**VISTA** la proposta tecnico economica per l’affidamento del contratto di servizio ai sensi dell’art. 24 comma 5-bis del D.L. n. 4/2022 inviata dalla società Conerobus spa al comune di Osimo con nota prot.n. 13276 del 16/04/2024;

**CONSIDERATO** che dall’analisi del PEF si evidenzia che

- 1) tramite l’analisi della sostenibilità economico-finanziaria dell’operazione a costi di mercato, è possibile garantire una condizione di fisiologica continuità ed economicità del servizio TPL,



soddisfacendo la necessità dell'ente di intervenire in urgenza per il corretto mantenimento di un servizio pubblico importante come, per l'appunto, il T.P.L.;

2) dall'analisi dei dati storici relativi all'andamento del servizio di T.P.L. del Comune di Osimo, congiuntamente all'analisi dei dati economici comunicati dalla Conerobus S.p.a., il nuovo affidamento è effettuato a condizioni che rispettano i principi previsti dalla legge.

**RITENUTO** quindi procedere all'affidamento dell'organizzazione e la gestione del servizio di trasporto pubblico locale di persone in relazione alla rete urbana del comune di Osimo, secondo quanto previsto dal Programma di esercizio comprensivo delle linee, frequenze e percorrenze per un periodo di due anni;

**DATO ATTO** che la spesa per la gestione di due anni del servizio di trasporto pubblico locale urbano ammontante ad € 484.278,00 (IVA esclusa), trova copertura alla Missione 10 Programma 2 – Piano Finanziario 1.3.2.15.1 capitoli 2125 e 2131 del Bilancio 2024-2026, annualità 2024, 2025 e 2026;

**RITENUTO** di approvare la relazione istruttoria redatta ai sensi degli artt. 14, comma 2, 3 e 4, art. 31 comma 1 e 2 e art. 32 del D.Lgs. 201/2022 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);

**RITENUTO** quindi inoltre di approvare il contratto di concessione del servizio di trasporto pubblico locale, il programma di esercizio e gli allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato B), di seguito elencati :

- 1) programma di esercizio
- 2) Piano Economico Finanziario

**RITENUTO** di approvare il Regolamento per l'utilizzo dei mezzi adibiti al servizio di trasporto pubblico locale su gomma da parte dei viaggiatori ai sensi della L.R. 24 dicembre 1998 n. 45 art. 6 comma 1 lettera L (allegato C)

#### **VISTA**

- la delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 27/12/2023 di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026;
- la delibera di Giunta Comunale n. 7 del 18/01/2024 di approvazione del PEG 2024/2026;

**VISTO** il parere n. .... del ..... dell'Organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b) n. 2 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato C);

**ACQUISITI** i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, a condizione che venga acquisito prima della seduta del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 239 del TUEL, l'obbligatorio parere del Collegio dei Revisori:

Parere favorevole di regolarità tecnica

Il Dirigente ad interim Dipartimento Affari Generali – Arch. Manuela Vecchietti



Parere favorevole di regolarità contabile  
Il Dirigente delle finanze – Dott.ssa Anna Tiberi

**UDITA** la discussione sviluppatasi sull'argomento, come da trascrizione integrale della registrazione della seduta che alla presente non si allega, ai sensi art.35 del Regolamento del Consiglio Comunale;

Con la seguente votazione:

Presenti:  
Votanti  
Favorevoli  
Contrari

### **DELIBERA**

- 1) di fare proprio e condividere quanto esposto nelle premesse di cui sopra, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare la relazione istruttoria redatta ai sensi degli artt. 14, comma 2, 3 e 4, art. 31 comma 1 e 2 e art. 32 del D.Lgs. 201/2022 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente le motivazioni in ordine alla scelta della modalità di affidamento;
- 3) di procedere all'affidamento in concessione del servizio per la gestione del trasporto pubblico locale, alla società Conerobus spa con sede legale in Ancona (AN) in via A. Bocconi n. 35, Codice Fiscale e partita IVA n. 00122950421, per la durata di due anni, tramite aggiudicazione diretta ai sensi del Regolamento CE n. 1370/2007 e dell'art. 14 del D.Lgs. 201/2022;
- 4) di approvare lo schema di contratto di concessione del servizio pubblico locale urbano comprensivo dei relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato B) a decorrere dalla effettiva attivazione del nuovo servizio pubblico indicata nel predetto contratto e per la durata di due anni salva la facoltà di proroga ai sensi dell'art. 3 e secondo le previsioni economico finanziarie di cui all'allegato Piano Economico Finanziario;
- 5) di dare atto che la spesa per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale urbano di due anni ammonta ad € 484.278,00 (IVA esclusa) trova copertura alla Missione 10 Programma 2 – Piano Finanziario 1.3.2.15.1 capitoli 2125 e 2131 del Bilancio 2024-2026.
- 6) di approvare il Regolamento per l'utilizzo dei mezzi adibiti al servizio di trasporto pubblico locale su gomma da parte dei viaggiatori ai sensi della L.R. 24 dicembre 1998 n. 45 art. 6 comma 1 lettera L (allegato C)

\*\*\*





Il Presidente del Consiglio Comunale pone quindi a votazione la proposta di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Pertanto,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la proposta,

Con la seguente votazione:

### **DELIBERA**

- 7) di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.